



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 12/02/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedure di verifica di V.I.A.

Premesso che

- con provvedimento Dirigenziale n. 136 del 30/12/2014 questo Servizio ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR) presentato dalla società Gamesa Energia Italia SpA (P.Iva 06141061009), con sede legale in Roma alla via Pio Emanuelli n. 1,
- a causa di un disguido interno solo in data 13/01/2015 questo Servizio ha preso atto che il proponente, in data 28/11/2014, aveva trasmesso le proprie osservazioni alla nota prot. n. 68984 del 20/11/2014, con la quale questo Servizio, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., dava comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui in oggetto;
- il proponente a riscontro delle criticità ambientali rappresentate con nota prot. n. 68984 del 20/11/2014, con la nota del 28/11/2014 proponeva lo spostamento degli aerogeneratori A1, A2 e A5 al fine di non interessare le zone a prati e pascoli e in ragione della presenza di un immobile residenziale.

Atteso che:

le criticità ambientali in ragione delle quali il proponente avrebbe potuto prevedere lo spostamento dei suddetti aerogeneratori WTG A1, A2 e A5 erano già state rappresentate con nota protocollo n. 6220 del 16/04/2014 del Comune di Latiano il quale si esprimeva sul parco eolico in questione ponendo l'attenzione, al fine della conclusione del procedimento in questione, su alcune criticità di seguito in sintesi riportate:

- in merito alla presenza dell'immobile nei pressi dell'aerogeneratore WTG05 si rileva l'opportunità di rivedere l'ubicazione dell'aerogeneratore;
- gli interventi proposti dovranno essere verificati rispetto alle normative del PUTT e non dovranno essere in contrasto con il PPTR;
- le opere dovranno rispettare gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di cui alla DGR 2122/2012;
- le attività dovranno essere accompagnate dalla realizzazione di un area a verde delle stesse caratteristiche di quella di cui il territorio in questione verrebbe ad essere privato con l'esecuzione dell'intervento (Prati e Pascoli naturali);

la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/05/2014, ha espressamente richiesto al proponente di relazionare, modificare o integrare il progetto in questione alla luce anche delle sopraccitate criticità;

tuttavia nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi il proponente NON ha proposto alcuna modifica progettuale al fine di evitare l'interferenza con le zone classificate quali Prati e Pascoli Naturali e al fine di garantire una più consona distanza di sicurezza dall'abitazione al foglio 24 p.la 129 del catasto Comune di Latiano.

Ritenuto che, in ragione del fatto che si sono oramai chiusi i lavori della Conferenza di Servizi e sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati, lo spostamento degli aerogeneratori in questione richiede una nuova valutazione in toto del progetto in questione alla stregua di una modifica sostanziale del progetto stesso; pertanto la valutazione di tale ipotesi delocalizzativa non può essere ammessa quale mera mitigazione degli impatti ambientali ma richiederebbe di fatto l'avvio di un nuovo procedimento per la valutazione del progetto in questione nel quale coinvolgere tutti gli Enti interessati.

In ordine alle controdeduzioni trasmesse dal proponente il 28/11/2014, tenuto conto degli impatti ambientali dettagliatamente esplicitati nel Provvedimento Dirigenziale n. 136 del 30/12/2014 si rileva che:

osservazioni relative all'impatto visivo e paesaggistico

- il proponente in sintesi ritiene che, alla luce del fatto che il parco eolico non interessa aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di fatto possa considerarsi soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale. E' bene precisare a riguardo che il DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e il Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24, che il proponente cita a sostegno della sua singolare ipotesi, riguardano entrambi il procedimento di Autorizzazione Unica e non la Valutazione d'Impatto Ambientale; si precisa a riguardo che se il legislatore avesse voluto limitare l'analisi della compatibilità ambientale di un progetto di impianto eolico alla mera valutazione del ricadere o meno in area non idonea avrebbe escluso tale tipo di progetto dal campo di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto tale mera analisi si sarebbe potuta effettuare in sede di Autorizzazione Unica; di contro il legislatore ha inteso sottoporre l'installazione dei parchi eolici alla Valutazione d'Impatto Ambientale con l'obbligatorietà di coinvolgere in tale procedimento il Ministero dei Beni Culturali;

- per quanto attiene invece alla menzione della sentenza del Consiglio di Stato sez IV n. 4566 del 09/09/2014 si precisa che tale sentenza si riferisce ad un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, e non ad un provvedimento di VIA, che pone quale sostanziale motivazione a base dell'assoggettamento a VIA un rinvio "automatico" alla VIA di tutte le richieste di installazione di impianti eolici, sull'astratto presupposto della sua eccessiva visibilità; si ritiene, pertanto, che la sentenza in questione non possa in alcuna maniera considerarsi attinente al provvedimento in questione in quanto le criticità ambientali esplicitate nel Provvedimento n. 136 del 30/12/2014 sono tutt'altro che un astratto presupposto ma di contro tengono conto delle peculiarità dei luoghi ove si intende installare il parco eolico in questione.

- in ordine alle strade a valenza paesaggistica denominate SP46 ed SS605 si fa presente che il parco eolico in questione rientra nel cono visivo di un osservatore dinamico situato su detta viabilità;

osservazioni relative all'impatto su avifauna e agli impatti da incidente e criticità del sistema elettrico - si rimanda alla lettura delle sezioni dedicate nel provvedimento n. 136 del 30/12/2014.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto che, in ragione dei summenzionati impatti ambientali negativi e significativi che gli interventi determinerebbero, la configurazione attuale proposta per l'impianto di cui trattasi, stante il contesto culturale, naturale e rurale di pregio, in cui è localizzato, presenta notevoli profili per i quali non può essere soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale, pertanto si

CONFERMA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, da ubicarsi nel territorio del Comune di Latiano (BR), di potenza totale prevista pari a circa 10 MW.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto proponente: GAMESA Energia Italia SpA Roma geita@pec.it.

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:

- Comune di Latiano;
- Comune di San Vito dei Normanni,
- Autorità di Bacino;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia-Taranto;
- Soprintendenza per i beni Archeologici;
- ARPA Dap Brindisi
- Regione Puglia - Assetto del Territorio
- Regione Puglia - Tutela Acque
- Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;

Il proponente, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà provvedere a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l'indicazione dell'esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza;

Il provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani
